

Sentenza **23/2018** (ECLI:IT:COST:2018:23)

Giudizio **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **GROSSI** - Redattore **PROSPERETTI**

Udienza Pubblica del **07/11/2017** Decisione del **10/01/2018**

Deposito del **09/02/2018** Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate: Art. 5, c. 1°, della legge 02/08/1990, n. 233 e dell' art. 1, c. 18°, della legge 08/08/1995, n. 335.

Massime:

Atti decisi: **ord. 59/2016**

SENTENZA N. 23

ANNO 2018

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Paolo GROSSI; Giudici : LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORABITO, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, DALL'AMORE, Pretis, Nicolò ZANON, Augusto Antonio BARBERA, PROSPERETTI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, dell'art. 233 (Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi), e dell'art. 1, comma 18, della legge 8 agosto 1995, (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare) promosso dal Tribunale ordinario di Trento, sezione per le controversie di lavoro, nel procedimento vertente tra G. M. e l'Istituto nazionale per l'assicurazione della previdenza sociale (INPS), con ordinanza del 6 ottobre 2015, iscritta al registro ordinanze 2016 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 2016.

Visti l'atto di costituzione dell'INPS, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella udienza pubblica del 7 novembre 2017 il Giudice :
Giulio Prosperetti;

uditi l'avvocato Luigi Caliulo per l'INPS e l'avvocato dell
Federico Basilica per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.– Il Tribunale ordinario di Trento, sezione per le controve
lavoro, con ordinanza del 6 ottobre 2015, solleva, in riferimento al
primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costitu
dell'art. 5, comma 1, della legge 2 agosto 1990, n. 233 (Rifor
trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi), e dell'art. 1, com
della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensio
obbligatorio e complementare), nelle parti in cui indiv
rispettivamente le ultime 520 settimane e 780 settimane cop
contribuzione – cui si riferiscono i redditi da computare
determinazione del reddito medio annuo costituente la base di calc
trattamento pensionistico – in quelle anteriori alla data di insorge
diritto alla decorrenza della pensione, anziché in quelle anteriori alla
maturazione dei requisiti per l'accesso al pensionamento.

In particolare: l'art. 5, comma 1, della legge n. 233 del 1990, p
«La misura dei trattamenti pensionistici da liquidare, con effetto
luglio 1990, in favore degli iscritti alle gestioni di cui all'articolo 1
per ogni anno di iscrizione e contribuzione alle rispettive gestioni, :
cento del reddito annuo d'impresa determinato, per ciascun s
assicurato, ai sensi dell'articolo 1, quale risulta dalla media dei
relativi agli ultimi dieci anni coperti da contribuzione o al minor nu
essi, anteriori alla decorrenza della pensione»; l'art. 1, comma 1;
legge n. 335 del 1995, stabilisce: «Per i lavoratori autonomi iscritti a
che al 31 dicembre 1992 abbiano avuto un'anzianità contributiva
superiore ai 15 anni, gli incrementi di cui al comma 17 ai fir
determinazione della base pensionabile trovano applicazione nelle
misura e con la medesima decorrenza e modalità di computo ivi p
entro il limite delle ultime 780 settimane di contribuzione anteces
decorrenza della pensione».

1.1.– Il rimettente espone che, con ricorso depositato in data 2
2014, G. M. ha proposto nei confronti dell'Istituto nazionale
previdenza sociale (INPS) domanda di accertamento del diritto alla p
di anzianità nella gestione artigiani, a decorrere dal 1° giugno 2013,
maturato, alla data del 31 dicembre 2011, un numero di co
settimanali superiore a quello richiesto per conseguire il di
trattamento pensionistico.

Dopo aver illustrato alcuni aspetti della questione e le f
procedimento, il rimettente rappresenta, in particolare, che in ottem
all'ordinanza pronunciata nel corso del giudizio le parti avevano de
conteggi coincidenti in ordine alla decorrenza del trattamento (1°
2013), ma difformi in ordine all'entità del trattamento: per il ricor
rateo mensile di pensione di anzianità alla data del 1° giugn
ammonterebbe ad euro 2.703,62 mentre, secondo l'INPS, il tratt
corrisponderebbe ad euro 2.462,85.

1.2.– Il rimettente afferma che la difformità riscontrata fra il co
effettuato dal ricorrente e quello effettuato dall'Istituto previdenziale
«pacificamente» dalla diversa individuazione ad opera delle parti de
da cui individuare retroattivamente le ultime 520 settimane cop
contribuzione, ai fini del computo della cosiddetta quota A (affer
sensi dell'art. 5, comma 1, della legge n. 233 del 1990, la contril
versata dall'interessato alla gestione speciale per gli artigiani fin

dicembre 1992), e le ultime 780 settimane coperte da contribuzione del computo della cosiddetta quota B (inerente, ai sensi dell'art. 1, 18, della legge n. 335 del 1995, la contribuzione versata alla gestione previdenziale dal 1° gennaio 1993).

Secondo il ricorrente, tali settimane vanno individuate in antecedenti la data di maturazione dei requisiti per l'acque pensionamento (30 novembre 2011). Diversamente, l'INPS individua le ultime 520 settimane e le ultime 780 coperte da contribuzione, in antecedenti al 1° giugno 2013, data di insorgenza del diritto alla decadenza della pensione. Ciò in quanto l'art. 12, comma 2, lettera b), del decreto 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha separato i due momenti, prevedendo un intervallo di diciotto mesi, cosiddetta "finestra mobile", fra la maturazione dei requisiti e la data di insorgenza del diritto alla pensione.

Pertanto, il rimettente assume che il contrasto concerne la questione ai fini dell'individuazione delle 520 settimane, ovvero delle 780 coperte da contribuzione (alle quali si riferiscono i redditi da computare per la determinazione del reddito medio annuo costituente la base di calcolo del trattamento pensionistico), debba essere considerato o meno il periodo di tempo previsto dalla "finestra mobile".

Ad avviso del rimettente, la lettera legis delle disposizioni sopra citate, facendo espresso riferimento alla «decorrenza della pensione», non può ritenere che le predette settimane debbano essere computate nel periodo di diciotto mesi, ma ciò determinerebbe conseguenze irragionevoli nell'ipotesi in cui il lavoratore, come nel caso di specie, una volta maturati i requisiti di accesso al pensionamento, anziché cessare l'attività lavorativa, proseguiva nel periodo di attesa per conseguire il diritto alla decorrenza della pensione, producendo, però, redditi inferiori a quelli dichiarati nei mesi precedenti la maturazione dei requisiti.

1.3.– Ciò posto, il giudice rimettente solleva d'ufficio questione di legittimità costituzionale delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 1, della legge n. 233 del 1990, e all'art. 1, comma 18, della legge n. 335 del 1995, assumendo che esse si pongono in contrasto con il precetto di cui al primo comma, Cost.

1.4.– Il rimettente deduce che, stante la separazione fra momento di maturazione del requisito per l'accesso al pensionamento (30 novembre 2011) e data di conseguimento del diritto alla decorrenza della pensione (1° giugno 2013), il lavoratore interessato riceverebbe, a tale data, un trattamento quantitativamente inferiore a quello in precedenza spettante (non esigibile) all'epoca della maturazione dei requisiti per l'acque pensionamento.

Secondo il rimettente sarebbe «contraria al principio di razionalità insito nel precetto ex art. 3 comma 1 Cost., sia nel senso di razionalità pratica, sia nel senso di razionalità formale, cioè del principio logico di non contraddizione (in questo senso Corte cost. n. 113 del 2015 e n. 113 del 1996), una norma che determini in presenza di ulteriore contribuzione un trattamento pensionistico inferiore a quello che sarebbe stato attribuito in mancanza di quella stessa contribuzione». Per il rimettente sarebbe anche che un lavoratore, una volta maturati i requisiti per l'acque pensionamento, non può subire una diminuzione del suo trattamento pensionistico per il solo fatto di aver maturato una maggiore contribuzione, essendo illogico che il versamento di una ulteriore contribuzione determini una riduzione delle prestazioni.

2.– Con atto depositato il 19 aprile 2016, l'INPS si è costituito in giudizio incidentalmente, chiedendo di dichiarare manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata.

Ad avviso dell'INPS, il giudice rimettente «sembra muovere duplice presupposto palesemente errato: il calcolo della pensione può piegato alle esigenze del singolo assicurato e dunque registrare va nelle modalità di svolgimento e di esecuzione; esiste un momento perfezionamento dei requisiti diverso da quello di maturazione del diritto di ricevere la pensione».

Rileva, in particolare, l'Istituto previdenziale che, ai sensi dell'articolo quinto comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale pensione di anzianità, oggetto della controversia, decorreva normalmente primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda seguito del perfezionamento dei requisiti assicurativi, contributivi e cessazione dell'attività. Il sistema, tuttavia, ha subito una serie di modifiche per effetto di norme che hanno differito il tempo di decorrenza del trattamento, a partire dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblica impiego, nonché disposizioni fiscali), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.

Evidenzia l'INPS che in tale contesto si colloca l'art. 12, comma b), del d.l. n. 78 del 2010, stabilendo che, per i lavoratori assicurati iscritti alla specifica gestione previdenziale, il trattamento pensionistico decorra dopo diciotto mesi dalla maturazione dei relativi requisiti. Secondo l'Istituto, il legislatore ha così ritenuto non più sufficiente il versamento contributivo per la sussistenza del diritto, prevedendo il decorso di un ulteriore segmento temporale ai fini della concessione del trattamento. Afferma, in proposito, l'INPS che tale valenza costitutiva del fattore «si fonda sulla valorizzazione della natura di tale elemento quale a integrare, con riferimento alla pensione di anzianità, dell'età anagrafica il diritto dunque si perfeziona solo una volta che è completamente trascorso tale ulteriore lasso temporale indicato dalla legge (cfr. Cass. sez. I, 12 agosto 2007 n. 18041)».

Aggiunge, inoltre, l'Istituto che elementi accidentali con temporanea flessione degli incassi non «può indurre ad accreditare la lettura delle disposizioni che “adatti” la determinazione della quota dei particolari esigenze dell'assicurato, anche in considerazione del fatto che gli eventi si verificano prima che siano perfezionati i requisiti per la maturazione del diritto al momento della decorrenza della pensione».

3.- Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto nel presente giudizio con atto depositato il 19 aprile 2016, chiedendo di dichiarare infondata la questione.

Assume l'interveniente che la modalità di attuazione del principio sancito dall'art. 38 Cost. compete alla discrezionalità del legislatore in quanto quale rientrano «le mutevoli scelte politiche che via via orientano la disciplina del periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile, nel senso della semplificazione del sistema ovvero di garanzia al lavoratore una più favorevole base di calcolo oppure al contempo di attenuare il disavanzo del sistema».

Rileva l'Avvocatura generale dello Stato che le cosiddette “quote mobili”, previste dall'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010, sono finalizzate al contenimento della spesa, differendo il pagamento della prestazione al momento successivo a quello nel quale sono maturati i requisiti per il pensionamento e che, conseguentemente, l'impostazione sostenuta dal giudice rimettente condurrebbe ad un aumento della spesa pubblica.

3.1.- Con memoria depositata il 17 ottobre 2017, la difesa eraria ribadisce le considerazioni già formulate nell'atto di intervento, insistendo sulla dichiarazione di infondatezza della questione di legittimità costituzionale

Considerato in diritto

1.– Il Tribunale ordinario di Trento, sezione per le controversie di lavoro, con ordinanza del 6 ottobre 2015, solleva questione di legittimità costituzionale, per violazione dell'art. 3, primo comma, della Costituzione e dell'art. 5, comma 1, della legge 2 agosto 1990, n. 233 (Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi), e dell'art. 1, comma 1, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), nelle parti in cui individuano, rispettivamente le ultime 520 settimane e 780 settimane coperte da contribuzione – cui si riferiscono i redditi da computare per la determinazione del reddito medio annuo costituente la base di calcolo del trattamento pensionistico – in quelle anteriori alla data di insorgere del diritto alla decorrenza della pensione, anziché in quelle anteriori alla maturazione dei requisiti per l'accesso al pensionamento.

Il giudizio a quo concerne la determinazione del trattamento pensionistico di anzianità di un lavoratore autonomo che ha maturato i requisiti anagrafici e contributivi il 30 novembre 2011, ma ha conseguito il diritto alla decorrenza della pensione diciotto mesi dopo, cioè dal 1° gennaio 2013, per effetto della “finestra mobile”, introdotta dall'art. 12, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Esponde il rimettente che il ricorrente nel giudizio principale, pur continuando a prestare attività lavorativa nei diciotto mesi intercorrenti tra la maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi per la pensione e la decorrenza, e aver quindi conseguito ulteriore contribuzione, si vedeva tuttavia attribuito, a causa della flessione nel reddito conseguito nel periodo, che ha inciso negativamente sulla base di computo del trattamento pensionistico, un rateo pensionistico inferiore a quello determinabile qualora le settimane da prendere in considerazione siano computate dal conseguimento del requisito anagrafico e contributivo.

Il giudice rimettente ritiene che le disposizioni scrutinate sono irragionevoli e, come tali, contrarie all'art. 3 Cost., nel far decorrere la data di accesso al pensionamento le settimane coperte da contribuzione e riferire i redditi da computare, qualora ciò determini, come avviene nel caso in esame, un trattamento peggiore rispetto a quello calcolabile al momento del conseguimento del requisito pensionistico, nonché l'ulteriore attività lavorativa, con correlata contribuzione, espletata nel periodo di attesa imposto dal sistema della “finestra mobile”. Ad avviso del rimettente, una volta maturati il requisito anagrafico e quello contributivo previsti dall'ordinamento per accedere al pensionamento di anzianità di un lavoratore, difatti, non potrebbe subire una riduzione del trattamento pensionistico determinabile a tale data, pur avendo conseguito una ulteriore contribuzione.

2.– La questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Trento va dichiarata inammissibile.

2.1.– Il rimettente evidenzia l'irragionevolezza di una successione di contribuzione, conseguita per l'attività lavorativa espletata durante il periodo della “finestra”, che invece di determinare un incremento del trattamento pensionistico calcolabile alla data di maturazione dei suoi requisiti, comporta, come nel caso di specie, una riduzione. Tuttavia, l'effetto segnalato dal rimettente non è determinato dalle disposizioni scrutinate.

È, difatti, l'art. 12, comma 2, lettera b), del d.l. n. 78 del 2010 a distinguere tra maturazione dei requisiti e conseguimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico, stabilendo che la pensione consegue «trascorsi diciotto mesi dalla data di maturazione dei requisiti» e, conseguentemente, a porre il reale thema decidendum dell'odierna questione, costituito dal rilievo e dalla qualificazione g

del periodo di attesa della cosiddetta “finestra”, allorché l’as
proseguia l’attività lavorativa e quindi la contribuzione, ai fin
determinazione dell’entità del trattamento pensionistico de quo.

In proposito, si rileva che la coincidenza fra momento di matu
dei requisiti e decorrenza del trattamento è stata ripristinata per i la
che maturino, a decorrere dal 1° gennaio 2012, i requisiti per la p
anticipata prevista dall’art. 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011,
(Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento d
pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2
214. Difatti, la predetta disposizione, nel sostituire per tali la
l’istituto della pensione di anzianità con quello della pensione ant
stabilendo per essa più elevati requisiti, non prevede più (comma 5)
nuova forma pensionistica l’applicazione della disciplina della “
mobile”, di cui all’art. 12, commi 1 e 2, del d.l. n. 78 del 2010
convertito. Tale circostanza conferma che l’effetto censurato dal rin
non sarebbe determinato dalle sole disposizioni censurate.

2.2.– Pertanto, va dichiarata la inammissibilità della questione in
per non corretta individuazione della norma denunciata (ex p
sentenze n. 85 del 2015, n. 59 del 2013, n. 241 del 2012 e n. 47 de
ordinanza n. 335 del 2010).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
5, comma 1, della legge 2 agosto 1990, n. 233 (Riforma dei trat
pensionistici dei lavoratori autonomi), e dell’art. 1, comma 18, della
agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbliga
complementare), sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzio
Tribunale ordinario di Trento, sezione per le controversie di lavo
l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazz
Consulta, il 10 gennaio 2018.

F.to:

Paolo G
President

Giulio
PROSPE
Redattore

Roberto
MILANA
Cancellie

Depositat
Canceller
febbraio 2

Il Diretto
Canceller

F.to: I
MILANA

